

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE



STATUTO SOCIALE

2009

TITOLO I

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE

Articolo 1 Denominazione – Origini

Già costituita e riconosciuta, l'Associazione Nazionale del Fante attualmente ha sede centrale in Via Tonale N. 20 – 20125 Milano.

L'Associazione trae origine da quella analoga fondata nella stessa città con atto costitutivo del 7 luglio 1920.

Il Sodalizio, riproposto con denominazioni diverse nel corso della sua lunga storia, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 1954, n. 186, riassume la definitiva denominazione di "Associazione Nazionale del Fante".

L'Associazione è iscritta nel Pubblico Registro delle Persone Giuridiche al n. 96 del Volume II, presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Milano, in data 10 settembre 1959.

In data 23 Dicembre 2003 Prot. n.1000/471 Area V bis, in seguito all'emanazione del D.P.R. n.361/2000, è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

Lo "Stemma Araldico" dell'Associazione è quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1984.

Articolo 2 Caratteristiche-Finalità

L'Associazione Nazionale del Fante è apolitica ed apartitica, senza fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente patriottico, morale e culturale.

Le sue finalità principali sono:

- a. l'amore e la fedeltà alla Patria;
- b. la glorificazione dei Fanti caduti nell'adempimento del dovere, perpetuandone la memoria;
- c. l'esaltazione delle glorie dell'Arma;
- d. il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà fra tutti i Fanti, in congedo e in servizio;
- e. l'assistenza ai Soci;
- f. la collaborazione con le altre Associazioni d'Arma;
- g. la promozione di attività culturali, ricreative, sportive ed umanitarie.

Articolo 3 Beni patrimoniali

Il patrimonio dell'Associazione si fonda essenzialmente sui proventi del tesseramento annuale degli iscritti, sugli utili di gestione del periodico nazionale d'informazione e sul contributo annuale elargito dal Ministero della Difesa.

Possono concorrervi ulteriori eventuali entrate, quali contributi di enti e privati, e qualunque altra forma di legittima donazione.

b. Convocazioni

Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta ordinaria nella località ed alla data fissate dal Consiglio Nazionale con periodicità quadriennale, sulla base di relativa proposta in merito formulata dalla Presidenza Nazionale.

Una eventuale deroga temporale può aver luogo soltanto per causa di forza maggiore. In tale evenienza, la Presidenza Nazionale ne deve produrre esauriente motivazione e la deroga stessa deve essere approvata dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta, cioè la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Congresso può essere convocato anche in seduta straordinaria quando il Consiglio Nazionale, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, ne ravvisi la necessità e ne formalizzi la richiesta. Tale maggioranza deve comunque comprendere almeno un numero minimo di Consiglieri Nazionali per ciascuna delle tre aree di suddivisione geografica del territorio nazionale, e cioè:

- 6 (SEI) Consiglieri Nazionali del NORD (Piemonte - Valle d'Aosta; Lombardia; Liguria; Veneto; Trentino-Alto Adige; Friuli-Venezia Giulia);
- 3 (TRE) Consiglieri Nazionali del CENTRO (Toscana - Umbria; Emilia Romagna; Marche - Abruzzo; Lazio; Molise - Campania);
- 2 (DUE) Consiglieri Nazionali del SUD e ISOLE (Puglia; Calabria - Basilicata; Sicilia; Sardegna).

Ove ciò si verifichi, la convocazione del Congresso Straordinario deve essere indetta entro TRENTA giorni dalla data di determinazione del provvedimento.

In entrambi i casi, l'assemblea congressuale deve essere fissata entro un termine massimo compreso fra i SESSANTA ed i NOVANTA giorni dalla data di convocazione.

Il Consiglio Nazionale, nel definire la data congressuale, stabilirà anche la data entro la quale saranno ritenuti validi i versamenti delle quote associative ai fini della determinazione dei voti elettorali spettanti alle singole Sezioni e Sottosezioni.

c. Insediamento

Il Congresso risulta legittimamente insediato:

- in prima convocazione, se i delegati elettori presenti esprimono complessivamente la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati elettori.

Il Congresso è presieduto da un Presidente, coadiuvato da un Segretario.

Inoltre, per l'adempimento di specifiche incombenze congressuali, viene costituito un "Nucleo per la verifica poteri e seggio elettorale" di quattro soci non candidati.

La designazione di tali incaricati è preliminare a cura della Presidenza Nazionale e comunicata agli interessati, per l'accettazione e per la preventiva organizzazione, con congruo anticipo rispetto alla data del Congresso.

L'insediamento degli organi preposti ai lavori congressuali deve avere luogo un'ora prima di quella fissata per la 1^a convocazione del Congresso stesso. Qualora questa vada deserta, la medesima formalità si reitera per la 2^a convocazione.

ottenuto il maggior numero di voti in sede congressuale. In assenza di tale circostanza, il Consiglio Nazionale elegge, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale fra i suoi componenti. In tale evenienza:

- risulta eletto Presidente Nazionale il Consigliere Nazionale che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
- il Consigliere eletto Presidente Nazionale viene sostituito nel Consiglio Nazionale per surrogazione dal primo dei candidati non eletti della stessa Regione, ovvero, in mancanza di questi, da altro Socio da designare a cura del massimo Organo Locale competente per territorio.

Qualora ritenuto più opportuno, il Consiglio Nazionale può eleggere il nuovo Presidente Nazionale anche fra i Presidenti dei Collegi Centrali dei Sindaci e dei Probiviri. In tal caso, il membro eletto Presidente Nazionale, viene surrogato dal supplente che in sede di elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nulla osta, inoltre che la designazione alla elezione del nuovo Presidente Nazionale ricada su una personalità "Fante" che – fermi i principi morali, ma a prescindere da quelli formali previsti per legittimare le candidature alle cariche nazionali- configuri adeguatezza al ruolo istituzionale in conferimento sia per capacità che per autorevolezza.

In ogni caso è obbligo procedurale la dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato, la cui carica dura fino alla scadenza del quadriennio in corso. La nomina del Presidente Nazionale deve essere notificata a tutti gli Organi cui l'Associazione si rapporta sul piano istituzionale ed a quelli centrali e periferici della Associazione stessa.

Articolo 7

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'Organo che, a livello centrale, rappresenta tutte le componenti regionali dell'Associazione, in relazione alla distribuzione periferica sull'intero territorio nazionale.

a. Costituzione

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale e da 25 Consiglieri Nazionali. Di questi, 24 sono eletti dal Congresso Nazionale e uno è membro di diritto, designato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Milano, primogenita dell'Associazione.

Ogni Regione deve essere rappresentata da un Consigliere Nazionale, abbinandosi il Piemonte con la Valle d'Aosta, la Toscana con l'Umbria, le Marche con l'Abruzzo, il Molise con la Campania, ed assegnandone QUATTRO alla Lombardia, CINQUE al Veneto, DUE all'Emilia Romagna e DUE al Lazio. Uno dei Consiglieri Nazionali del Lazio, su designazione del Consiglio Nazionale, deve essere nominato Vice Presidente Nazionale ed assume la rappresentanza dell'Associazione a Roma.

Qualora nel Consiglio Nazionale si verificano vacanze di durata accertata o valutata superiore ai nove mesi, la Giunta Esecutiva Nazionale, entro SESSANTA giorni dalla presa d'atto della vacanza, deve procedere alla surrogazione con i primi non eletti nell'ultimo Congresso e tenendo conto dei

- 7) la indizione dei Raduni Nazionali, di cui località e periodicità rientrano nella valutazione responsabilmente motivata del Consiglio stesso;
- 8) l'indirizzo editoriale da conferire alle pubblicazioni di informazione nazionali, anche telematiche;
- 9) la determinazione delle quote sociali e dei costi di abbonamento alla/e pubblicazione/i di informazioni ufficiali, definendo anche gli importi da devolvere alla disponibilità degli Organi Locali;
- 10) la nomina eventuale di un Presidente Nazionale Onorario e di Consiglieri Nazionali Onorari previo voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri Nazionali;
- 11) la deliberazione di quant'altro ritenuto opportuno per il migliore funzionamento dell'Associazione.

Articolo 8 Il Presidente Nazionale Onorario

La nomina di un Presidente Nazionale Onorario è eventuale. Quando deliberata dal Consiglio Nazionale, con maggioranza qualificata dei "due terzi" degli aventi diritto al voto, deve essere notificata a tutti i livelli ordinativi della Associazione e pubblicizzata a mezzo della Rivista Nazionale, esplicandone anche le motivazioni.

Articolo 9 La Giunta Esecutiva Nazionale

a. Costituzione

La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da:

- 1) due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario e l'altro, della Regione Lazio, con attribuzioni di rappresentanza della Presidenza Nazionale a Roma;
- 2) un Segretario Nazionale;
- 3) due Vice Segretari Nazionali;
- 4) un Segretario Nazionale Amministrativo.

La Giunta Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale. Essa è indicata anche con la denominazione di Presidenza Nazionale.

b. Compiti

Compete alla Giunta Esecutiva Nazionale:

- 1) impostare i lavori del Consiglio Nazionale e predisporre il relativo Ordine del Giorno;
- 2) attuare i deliberati del Consiglio Nazionale;
- 3) curare la organizzazione del Congresso Nazionale, definendo anche le modalità per la presentazione di mozioni e la richiesta di interventi ;
- 4) predisporre i bilanci, preventivo e consuntivo, dell'Associazione;
- 5) gestire l'ordinaria amministrazione;
- 6) ufficializzare le informazioni di interesse locale con la diramazione di apposite circolari;
- 7) convalidare la costituzione di Federazioni Provinciali;

In ogni Comune nel quale si raggiunga una adeguata aggregazione di Soci può essere costituita una Sezione, che assume la denominazione del Comune di appartenenza.

Quando in uno stesso Comune vi fossero più Sezioni, la più antica per fondazione prende la denominazione di "Sezione Comunale di ..." e le altre, a questa equiparate, quella di (1[^] - 2[^] ecc. Sottosezione di.../).

Deroga dalla detta prescrizione la Sezione di Cesano di Roma, che assume la denominazione di tale località, essendo questa anche la Sede della Scuola di Fanteria.

La Sezione del Comune che è anche Capoluogo di Provincia, se non costituita la Federazione Provinciale, è denominata "Sezione Provinciale"; ove questa dovesse mancare, tale attribuzione è assunta dalla Sezione della Provincia che annovera il più alto numero di iscritti.

E' data facoltà alle Assemblee locali di intitolare le loro Sezioni/Federazioni a personalità, non in vita, che abbiano dato lustro all'Arma di Fanteria o a luoghi simbolo per la Storia dell'Arma di Fanteria.

La Sezione è retta da un Presidente e da un Consiglio Direttivo, la cui consistenza numerica deve essere discrezionalmente adeguata alle effettive esigenze della Sezione.

Il Presidente di Sezione ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Sezionale. La votazione deve avere luogo mediante voto segreto ed il risultato è determinato dalla maggioranza relativa. Si può adottare anche il sistema della votazione per "acclamazione" o "per alzata di mano", quando preliminarmente deliberato almeno dai due terzi degli elettori presenti.

Il Consiglio Direttivo della Sezione elegge nel suo ambito, con le suddette modalità, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere economo.

Il Presidente della Sezione è il Legale Rappresentante della Sezione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, garantisce l'unitarietà della Sezione.

Tutte le altre cariche, comprese quelle "onorarie", sono discrezionali e comunque sempre funzionali ad una corretta organizzazione interna. In caso di vacanza del Presidente*, il Consiglio di Sezione elegge il sostituto fra i suoi componenti, procedendo con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso si rendessero indisponibili uno o più membri del Consiglio Direttivo Sezionale*, questi saranno sostituiti dai primi non eletti nell'ultima assemblea in cui sono state rinnovate le cariche sociali. A parità di voti ottenuti, prevale l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

In mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione con autonoma designazione fra i Soci effettivi della Sezione, ovvero mediante abbinamento delle cariche. I nuovi membri, così nominati, e previa loro accettazione, restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

In caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio dovrà convocare, entro il termine massimo di NOVANTA giorni, una assemblea straordinaria dei Soci per il rinnovo del Consiglio stesso.

L'Assemblea Sezionale deve essere indetta ogni anno, in seduta ordinaria, entro il mese di marzo, per procedere all'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e dei bilanci, consuntivo e preventivo; nell'anno di scadenza del mandato, se coincidente, si dà luogo alla elezione delle cariche sociali, diversamente, si indice altra apposita assemblea.

* La durata della vacanza deve essere commisurata a quella prevista all'art. 6 per il Presidente Nazionale

Detto Collegio viene eletto nel corso della stessa Assemblea nella quale si vota per l'elezione del Consiglio Direttivo Sezionale.

La carica di Proboviro è a carattere esclusivo.

- 3) Il Comitato Sezionale Patronesse, quando costituito.
- 4) I Gruppi di Specialità/Reparto.

b. Le Federazioni Provinciali

Nelle Province in cui sono attive almeno TRE Sezioni, con un totale complessivo di Soci non inferiore a CENTO, può essere costituita la "Federazione Provinciale" previa convalida della Giunta Esecutiva Nazionale.

La Federazione Provinciale è retta da un Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da un Segretario, da un Cassiere Economo e da un Revisore, che costituiscono il Direttivo eletto tra i Soci delle Sezioni federate, e da un Consiglio Federale.

Il Presidente della Federazione Provinciale è il Legale Rappresentante della stessa, convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio Direttivo, garantisce l'unitarietà della Federazione Provinciale.

Il Direttivo viene eletto dai Presidenti delle Sezioni i quali, senza ulteriori formalità, costituiscono a loro volta il Consiglio Federale.

Per la elezione dei membri direttivi della Federazione Provinciale, i Presidenti di Sezione dispongono di tanti voti quanti sono i Soci delle rispettive Sezioni, in regola con la quota sociale.

Le modalità inerenti alle votazioni sono le stesse indicate all'articolo 12 a., relativamente alle analoghe operazioni previste per la elezione dei Consigli Direttivi di Sezione.

La Federazione Provinciale ha il compito di promuovere lo sviluppo associativo, di indire e coordinare attività e manifestazioni a livello provinciale, di collaborare con il Consigliere Nazionale competente per territorio.

La Federazione ha autonomia amministrativa, nel rispetto comunque delle direttive generali impartite nello specifico settore dagli Organi Nazionali. I proventi le derivano essenzialmente dalle Sezioni federate mediante contributi concordati e proporzionati alle rispettive entità associative.

TITOLO III

DEL SOCIO

Articolo 13 Qualità di Socio

I Soci dell'Associazione Nazionale del Fante si distinguono nelle categorie di:

a. EFFETTIVI

Sono i militari in congedo ed in servizio dell'Arma di Fanteria e relative Specialità e coloro che, anche se di altra Arma, Servizio o Corpo Armato dello Stato, vi abbiano prestato o vi prestino servizio in "posizione organica".

a. Soci effettivi

L'ammissione del Socio effettivo è deliberata dal Presidente della Sezione, sentito anche il Consiglio Direttivo Sezionale

I Soci effettivi hanno diritto di voto nelle rispettive Assemblee associative e di candidatura a tutti i livelli ordinativi.

I Fanti in servizio che siano iscritti all'Associazione, fermi restando limitazioni/vincoli posti da leggi e regolamenti militari, godono di tutti i diritti, anche elettivi, previsti per i Soci Effettivi.

Quelli non iscritti, all'atto della cessazione dal servizio attivo, possono essere invitati a far parte dell'Associazione con iscrizione a titolo gratuito, per il primo anno solare. In tale circostanza, tessera e bollino saranno forniti a titolo gratuito dalla Presidenza Nazionale.

Tutti gli iscritti sono tenuti a corrispondere una quota sociale annuale nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale su proposta motivata della Giunta Esecutiva Nazionale.

I Soci Effettivi si distinguono in:

- Ordinari, se versano la quota annuale proposta dall'Assemblea sezionale, comprensiva della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale;
- Sostenitori, se versano oltre alla quota ordinaria uno speciale contributo, determinato da ogni singola Sezione secondo le condizioni ambientali;
- Vitalizi, se versano una volta tanto all'Associazione Nazionale del Fante una somma non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Nazionale.

b. Soci Benemeriti

Sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, con deliberazione a maggioranza relativa, su proposta dei Presidenti di Sezione, convalidata dal Consigliere Nazionale competente per territorio.

Non possono ricoprire cariche sociali a livello Nazionale; fanno eccezione i Soci "Benemeriti" in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 paragrafo a).

c. Soci Onorari

Ferme restando le competenze conferite al Consiglio Nazionale come specificato al precedente Articolo 7.c.10), in tutti gli altri casi i Soci Onorari sono nominati dalla Giunta Nazionale, con deliberazione a maggioranza relativa, su proposta dei Presidenti di Sezione, convalidata dal Consigliere Nazionale competente per territorio.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Non possono ricoprire cariche sociali; fanno eccezione i Soci "Onorari" in possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 paragrafo c.

d. Patronesse.

La loro ammissione, a seguito di domanda preventivamente vagliata dal Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Patronesse Sezionale, previo accertamento della conseguita maggiore età, è proposta dalla Presidente del Comitato stesso al Presidente della Sezione, cui compete il definitivo "nulla osta" ed il rilascio della tessera di iscrizione.

I componenti dell'Associazione iscritta sono tenuti alla corresponsione di una quota annuale di tesseramento pari a quella fissata per i Soci Effettivi, comprensiva della quota associativa per la Presidenza Nazionale.

Possono partecipare alle Assemblee Sezionali e possono esprimere un solo voto rappresentato. A tale scopo essi designano il loro Socio delegato a votare in Assemblea.

Non ricoprono cariche sociali, ma possono essere interessati ad esprimere la loro collaborazione nel campo delle attività culturali, assistenziali, sportive e ricreative della Sezione.

Articolo 15 Doveri del Socio

I Soci devono:

- a. osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- b. cooperare lealmente nel perseguire le finalità e l'interesse generale dell'Associazione;
- c. attenersi ad un corretto rapporto interpersonale e di subordinazione;
- d. fregiarsi, quando prescritto, degli accessori distintivi dell'appartenenza all'Associazione Nazionale del Fante.

Tali doveri sono volontariamente accettati dal Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, con la sua iscrizione all'Associazione Nazionale del Fante.

A tale fine le domande di iscrizione/ammissione devono esplicitamente indicare che il richiedente è consapevole dei detti doveri, che si impegna ad osservare senza riserve.

TITOLO IV DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 16 Mancanze sanzionabili

Sono sanzionabili tutti quei comportamenti che, in via diretta o indirettamente, sotto l'aspetto etico o anche materiale, arrecano comunque pregiudizio all'Associazione Nazionale del Fante.

Il Socio che se ne renda responsabile è passibile di provvedimento disciplinare commisurato alla gravità della mancanza compiuta.

Accertamento della mancanza, valutazione della sua gravità e determinazione del corrispondente provvedimento disciplinare sono di competenza dei rispettivi Collegi dei Probiviri.

Articolo 17 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti adottabili per sanzionare le mancanze disciplinari sono di seguito specificati in relazione alla gravità della mancanza stessa.

TITOLO V
DELLE NORME ACCESSORIE

Articolo 19
Autonomia amministrativa

La gestione amministrativa -quella centrale, dell'Organo Nazionale, e quella periferica, degli Organi locali- è autonoma.

Autonomi sono anche i rispettivi patrimoni.

L'anno sociale ed amministrativo coincide con l'anno solare.

Articolo 20
Elettività delle cariche.

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive. Esse non danno titolo ad alcun compenso, fatte salve deroghe motivate per circostanze particolari e contingenti.

Gli eletti restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva, la cui periodicità normale è quadriennale. Essi sono rieleggibili.

Le elezioni alle cariche sociali vengono fatte dai competenti organi con votazione segreta; solo a livello locale, se preventivamente deliberato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti in assemblea, la votazione può aver luogo per alzata di mano o per acclamazione.

Articolo 21
Insegne e distintivi

Elementi identificativi dell'Associazione e dei suoi Soci sono:

- a. la Bandiera dell'Associazione.
Corrisponde a quella nazionale; è conforme al modello di cui all'allegato 3 al Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1954, n° 186; è dotata di un nastro azzurro, con la dizione in color oro "Associazione Nazionale del Fante.....";
- b. il Medagliere Nazionale.
Attraverso la esposizione ordinata di decorazioni e onorificenze, rappresenta visibilmente la storia dell'epopea dell'Arma.
E' consentito che gli Organi Locali dispongano di un proprio Medagliere, in memoria ed onore dei Caduti dell'area territoriale di rispettiva competenza;
- c. le Bandiere di Sezione e di Federazione.
Conformi a quella di cui al precedente paragrafo a., sul cui nastro azzurro è riportata anche la denominazione dell'Organo Locale di appartenenza.
Le Bandiere sono concesse dalla Presidenza Nazionale;
- d. il distintivo.
E' conforme al modello di cui all'allegato 2 al Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1954, n. 186.

Allegati

1) Relativo all'art. 1 dello Statuto:

- stemma araldico:

scudo: di rosso, all'emblema dell'Arma di Fanteria, d'oro al capo interzato in palo, di verde, di bianco, di rosso sostenuto dal filetto azzurro; il tutto alla bordatura d'azzurro. Lo scudo è timbrato da un cerchio d'oro ornato da quattro stelle (tre visibili) d'argento, di cinque raggi, poste a guisa di gemme, infilato da due spade romane d'argento in decusse, con l'impugnatura d'oro all'ingiù. Sotto lo scudo, su lista d'argento bifida, il motto, in caratteri capitali di nero:

"PER SE FULGET".

2) Relativo all'art. 20 com. d. dello Statuto:

- distintivo da occhio, grandezza conforme al modello, di metallo bianco e smalto rosso, con la scritta "Associazione Nazionale del Fante". Dimensioni diametro: centimetri 1,5.

3) Relativo all'art. 20 com. a e c dello Statuto:

- bandiera tricolore, cravatta azzurra con frangia oro e iscrizione: Associazione Nazionale del Fante-Sezione di...

Asta di metallo bianco portante la lancia come da modello identico al fregio distintivo dell'Associazione.


Dimensioni del drappo: centimetri 99x99.

4) Relativo all'art. 20 com. e. dello Statuto:

- fiamma tricolore con cravatta azzurra e frangia oro per iscrizione: Associazione Nazionale del Fante-Sezione... Gruppo di... dimensioni centimetri 50x30.

5) Relativo all'art.20 com. f. - il distintivo d'onore per le Patronesse, in metallo dorato, smalto rosso ed azzurro,

coccarda azzurra. Dimensioni centimetri 3 x 3



NOTE

L'Associazione Nazionale del Fante venne costituita in Milano il 7 luglio 1920 su iniziativa del Ten. cpl. Giuseppe Fontana in accoglimento di un appello da lui rivolto il 24 maggio 1920 ai Fanti reduci dalla guerra 1915-18.

La prima Sezione del Fante fu inaugurata a Milano il 24 ottobre 1920.

Il 30 novembre 1921 uscì il primo numero del giornale "il Fante d'Italia".

Per Decreto 13 maggio 1943 l'Associazione assunse la denominazione di "Reggimento Fanti d'Italia".

Dopo lungo periodo di stasi, derivante dalla guerra 1940-45 e dall'immediato dopoguerra, nel 1949 il Sodalizio fu ricostituito riprendendo la denominazione di Associazione Nazionale del Fante ed iniziò l'intensa attività che lo ha portato all'attuale sviluppo. L'Associazione Nazionale del Fante è iscritta nel Pubblico Registro delle persone giuridiche al n. 96 del volume II presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Milano (10 sett. 1959).

In data 23 dicembre 2003 Prot. n. 1000/471 Area V bis in seguito all'emanazione del D.P.R. n° 361/2000, è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

Il vigente Statuto sociale, conforme all'atto costitutivo del 1920, venne deliberato dal Congresso Nazionale di Monfalcone (4 novembre 1952); fu in seguito aggiornato dal Congresso Nazionale di Cagliari (24 gennaio 1958), dal Congresso Nazionale di Trieste (3 novembre 1964), dal Congresso Nazionale di Grado (2 novembre 1968) e revisionato dal Congresso straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997).

È stato redatto un nuovo Statuto, che è stato approvato dal Congresso Straordinario di Milano del 10 e 11 ottobre 2009, ed è stato trascritto, in data 21 luglio 2010, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

Il Regolamento, approvato dal Ministero Difesa con Decreto 2 febbraio 1956 n. 652 fu integrato con modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale (3 novembre 1966) ratificate dal Ministero Difesa con Decreto 10 gennaio 1967 e fu revisionato dal Congresso straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997), ratificato dal Ministero Difesa con decreto 29 settembre 1998.

È stato redatto un nuovo Regolamento, che è stato approvato dal Congresso Straordinario di Milano del 10 e 11 ottobre 2009, ed è stato trascritto, in data 21 luglio 2010, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

LEGISLAZIONE

- Decreto 18 ottobre 1934 n. 1779, convertito in legge 31 dicembre 1934 n. 2244.
- Decreto 13 maggio 1943 s.n. che conferisce al "Reggimento Fanti d'Italia" personalità giuridica.
- Regio Decreto 2 agosto 1943 n. 704 che pone le Associazioni d'Arma sotto la vigilanza dell'ex Ministero della Guerra, ora della Difesa.
- Decreto 12 febbraio 1954 n. 186 che ripristina al Sodalizio la denominazione di "Associazione Nazionale del Fante" e ne approva lo Statuto sociale.
- Decreto 2 febbraio 1956 n. 652 che approva il Regolamento sociale.
- Decreto 15 aprile 1959 n. 457 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Cagliari (24 gennaio 1958).
- Decreto 23 maggio 1966 n. 486 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Trieste (3 novembre 1964).
- Decreto 17 novembre 1969 n. 825 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Grado (2 novembre 1968).
- Decreto Presidente della Repubblica del 3 luglio 1984, che concede lo Stemma Araldico all'Associazione, iscritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il 9 gennaio 1985; Reg. anno 1984 (pag. 71).
- Decreto 29 settembre 1998 che approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento deliberate dal Congresso Straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997) - Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1998.
- Lo Statuto ed il Regolamento, approvati dal Congresso Straordinario di Milano del 10 e 11 ottobre 2009, sono stati trascritti, in data 21 luglio 2010, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 del Vol. II.

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

- ARTICOLO 1 – Lineamenti dell'Associazione Nazionale del Fante
- ARTICOLO 2 – Organizzazione Centrale
- ARTICOLO 3 – Organizzazione Locale
- ARTICOLO 4 – Attività di Informazione
- ARTICOLO 5 – Manifestazioni e Raduni

TITOLO II – DELLE ELEZIONI ALE CARICHE SOCIALI

- ARTICOLO 6 – Generalità
- ARTICOLO 7 – Elezioni per le Cariche a livello nazionale
- ARTICOLO 8 – Elezioni per le Cariche a livello locale

TITOLO III – DELL'AMMINISTRAZIONE

- ARTICOLO 9 – Generalità
- ARTICOLO 10 – Funzioni e controlli
- ARTICOLO 11 – Documentazione
- ARTICOLO 12 – Tessere Sociali
- ARTICOLO 13 – Spese personali
- ARTICOLO 14 – Responsabilità

TITOLO IV – VARIE

- ARTICOLO 15 – Segni distintivi e uniformi
- ARTICOLO 16 – Onorificenze e Riconoscimenti
- ARTICOLO 17 – Scorte
- ARTICOLO 18 – Integrazioni alla normativa

- 2) il Segretario Nazionale, il cui compito fondamentale è di propulsione, coordinamento e controllo di tutte le attività comunque attinenti alla vita associativa, ad eccezione di quelle amministrative.

Egli in particolare:

- dispone per la esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- pone in atto le direttive emanate dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento a tutti i livelli ordinativi dell'Associazione;
- presiede alla organizzazione e funzionalità della Segreteria Nazionale; Per l'espletamento di tali attività, nonché di quelle di organizzazione, di propaganda e di assistenza, si avvale della collaborazione del Segretario Nazionale Amministrativo e dei Vice Segretari Nazionali;

- 3) il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale:

- attua le direttive emanate in materia amministrativa dalla Giunta Esecutiva Nazionale, per la gestione corrente, e dal Consiglio Nazionale, per la gestione straordinaria;
- cura la tenuta dei libri contabili sociali;
- predispone per l'esame e l'approvazione dei bilanci da parte del Consiglio Nazionale alle scadenze fissate per legge e per la ratifica degli stessi in sede di Congresso Nazionale;
- cura i rapporti di carattere amministrativo con gli Organi dell'Associazione, centrale e locali;
- provvede alla riscossione delle quote sociali corrispondenti alle iscrizioni notificate;
- vigila sull'impiego dei contributi eventualmente corrisposti agli Organi locali;
- predispone le situazioni contabili da sottoporre alla facoltativa visione preventiva da parte degli Organi Nazionali dell'Associazione;
- cura la tenuta aggiornata della contabilità per le verifiche di rito da parte degli Organi competenti;

- 4) i Vice Segretari Nazionali, cui compete il compito precipuo di coadiuvare il Segretario Nazionale.

Il più anziano anagraficamente assume la carica "vicaria".

Allo scopo di rendere più efficaci e meglio definite particolari attribuzioni di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale, sono costituiti i seguenti organismi operativi:

- a) *Ufficio Attività Promozionali e Pubbliche relazioni*

Articolato su due corrispondenti Sezioni, queste hanno rispettivamente il compito di:

- promuovere lo sviluppo dell'Associazione mediante l'adozione di iniziative che ne pubblicizzino i valori etici e patriottici, per ciò ricercando anche la disponibilità degli organi di informazione pubblica;
- stabilire rapporti con Autorità ed Organismi sociali, intesi a ricercare occasioni di reciproca collaborazione, per quanto di comune interesse istituzionale.

Consigliere Nazionale, la Giunta Esecutiva Nazionale, preso atto delle realtà locali e sentiti i Consiglieri interessati, procede alla ripartizione territoriale di ciascuna regione plurirappresentata, designando opportunamente un Consigliere Nazionale per ciascun settore definito.

In tale contesto ordinativo il Consigliere Nazionale assolve, pertanto, anche i compiti individuali di:

- costituire il tramite gerarchico fra gli Organi locali del proprio territorio e gli Organi Centrali;
- operare autonomamente sull'area di competenza ai fini statutari, ivi esercitando anche funzioni di super visione degli organi locali;
- rappresentare la Presidenza Nazionale sull'area di competenza.

d. *Il Collegio Centrale dei Sindaci*

Composizione e compiti sono delineati all'articolo 10 dello Statuto.

Allo scopo di conferire al Collegio un assetto ordinativo e funzionale pienamente aderente alla responsabilità del compito, i Sindaci eletti, nel corso della prima riunione del Consiglio Nazionale ed a latere di essa, designano al loro interno il proprio Presidente, dandone comunicazione ufficiale al Consiglio medesimo.

In caso di assenza del Presidente, la carica "vicaria" è assunta dal Sindaco effettivo più anziano.

e. *Il Collegio Centrale dei probiviri*

Composizione e compiti sono indicati all'articolo 11 dello Statuto.

Ai fini della organizzazione interna procede con modalità uguali a quelle fissate per i Sindaci.

Per l'assolvimento dei suoi compiti statutari, il Collegio Centrale dei Probiviri si riunisce presso la sede della Presidenza Nazionale.

Articolo 3 Organizzazione Locale

A livello periferico la struttura ordinativa dell'Associazione si articola in:

- Sezioni
- Federazioni
- Comitati Patronesse.
- Gruppi di Specialità /Reparto.

Sezioni

La costituzione di una sezione ha origine con l'intervento degli Organi intermedi (Federazione, Consigliere Nazionale) competente per territorio che, verificatane la possibilità, promuovono la nomina provvisoria di un Commissario da parte della Presidenza Nazionale.

Il Commissario delegato, eseguita la iscrizione dei Soci e verificatane la sussistenza numerica indicata all'articolo 12 paragrafo a. dello Statuto,

scopo di mantenere lo spirito e le tradizioni del Corpo di riferimento. La loro costituzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, dietro richiesta di almeno cinque Soci. Ciascun Gruppo designa un Capo, che riferisce al proprio Presidente di Sezione su attività e programmi del Gruppo per ottenerne l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Ogni Gruppo può avere una Fiamma con i colori nazionali o della mostrina del Corpo di riferimento, con il distintivo dell'Associazione Nazionale del Fante al centro. Le attività dei Gruppi, di norma, non gravano sui bilanci delle Sezioni di appartenenza.

Articolo 4 Attività di Informazione

Il mezzo di informazione dell'Associazione, e divulgativo delle attività sociali, centrali e periferiche, è la rivista "Il Fante d'Italia".

Il giornale è edito a cura della Presidenza Nazionale ed ha, di norma, periodicità trimestrale, variabile previa deliberazione del Consiglio Nazionale.

Ne è Rappresentante legale il Presidente Nazionale.

I membri di direzione e di redazione vengono designati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Alla redazione della rivista possono collaborare tutti i Soci, il cui ampio diritto di partecipazione deve comunque essere esercitato entro gli ambiti delle finalità istituzionali dell'Associazione medesima.

Qualunque altra pubblicazione a carattere locale necessita della preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale, se istituita con tiratura e periodicità permanenti. Tale autorizzazione sarà subordinata all'accertato rispetto del già sancito carattere apolitico e apartitico del Sodalizio, e perciò anche dei suoi mezzi di informazione.

In ogni caso, la responsabilità dei contenuti pubblicati risale esclusivamente ai rispettivi autori e/o al comitato di redazione locale, se costituito.

E' un mezzo di informazione dell'Associazione anche il sito Internet dell'Associazione medesima. Il Comitato di redazione del sito è composto da almeno TRE Soci, di cui uno Consigliere Nazionale che lo presiede. Il Comitato è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Articolo 5 Manifestazioni - Raduni

Rientra tra le finalità dell'Associazione Nazionale del Fante la partecipazione a cerimonie ufficiali indette dalle Autorità Militari.

E' consentita anche la partecipazione a cerimonie civili, ferma l'osservanza dei principi a fondamento della apoliticità e del "non lucro" del Sodalizio.

Circa le candidature a Presidente Nazionale si sancisce che, eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, quelli fra gli altri candidati a "Presidente" non eletti che conseguissero una votazione minima almeno pari a $\frac{1}{4}$ (un quarto) della totalità dei voti espressi vengono inseriti, ciascuno con la propria votazione, nella graduatoria di merito dei Candidati a Consigliere Nazionale delle rispettive regioni, così acquisendo il diritto a concorrere per la eventuale nomina a tale carica Nazionale, nel rispetto dei limiti numerici in proposito definiti al paragrafo a. dell'art. 7 dello Statuto. Le candidature alle diverse cariche, nell'ambito dello stesso ordinamento Nazionale, o Sezionale, non sono cumulabili.

Articolo 7

Elezioni per le cariche a livello nazionale

Avvengono in due distinti momenti:

- in sede di Congresso Nazionale, per la elezione del Presidente Nazionale, dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri Nazionali;
- in sede di Consiglio Nazionale, per la nomina dei membri della Giunta Esecutiva Nazionale e per la presa d'atto della nomina dei Presidenti rispettivamente nominati nei Collegi Centrali dei Sindaci e dei Probiviri

Il Congresso Nazionale si riunisce con ricorrenza quadriennale alla data-orario e nella sede deliberate dal Consiglio Nazionale.

La procedura organizzativa compete alla Giunta Esecutiva Nazionale, la quale, in particolare:

- convoca il Congresso Nazionale con almeno NOVANTA giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, notificandolo a tutti gli organi periferici, cui invia contestualmente anche il relativo Ordine del Giorno;
- a mezzo di apposite circolari, definisce le modalità per la predisposizione delle candidature e fissa i termini temporali entro cui gli Organi periferici devono farle pervenire alla Presidenza Nazionale, significando anche che per ciascun candidato ricorrano i seguenti requisiti:
 - aver almeno DUE anni di anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - avere ricoperto cariche periferiche per almeno UN anno.

Tali requisiti non sono richiesti per i Soci già militari in servizio permanente effettivo che siano transitati nella posizione di congedo per raggiunti limiti di età, a domanda o per motivi di salute;

- predispone le liste dei candidati alle diverse cariche nazionali - Presidente, Consiglieri, Sindaci, Probiviri; sulla base delle candidature pervenute, dandone conoscenza con ogni opportuna modalità agli organi periferici;
- procede alla nomina del personale preposto allo svolgimento dei lavori del Congresso: Presidente, Segretario, Addetti alla verifica

Articolo 14 Responsabilità

Chiunque e a qualunque titolo gestisca settori amministrativi dell'Associazione ne assume la piena e personale responsabilità.

In presenza di irregolarità amministrative, ed a prescindere che queste costituiscano o meno reato penale, ai responsabili, nelle more dell'espletamento delle indagini, viene comminata la sanzione immediata della "sospensione a tempo indeterminato".

A contenzioso concluso, sarà adottato il provvedimento definitivo che, a seconda delle risultanze, sarà di riammissione, per Socio giudicato incolpevole, o di radiazione, per Socio giudicato colpevole.

TITOLO IV

VARIE

Articolo 15 Segni distintivi e uniformi

Per i Soci che rivestono cariche direttive, il distintivo è corredato di una fascia di colore blu, su cui è impresso un numero vario di stellette color oro, a seconda della carica ricoperta: UNA per i direttivi degli organi locali; DUE per le cariche nazionali, TRE per il Presidente Nazionale.

Analogha prescrizione riguarda anche i distintivi delle paritetiche cariche "onorarie".

Gli accessori - copricapo, cravatta, fazzoletto rosso/blu o colletto - e le eventuali uniformi da indossare nelle manifestazioni pubbliche sono prescritti dalla Presidenza Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

Il distintivo delle Patronesse è conforme al modello di cui all'allegato n. 1 al Regolamento approvato dal Ministero della Difesa con decreto del 2 febbraio 1956 n° 652.

Il Comitato Patronesse può dotarsi di un Labaro, con ricamo color oro su cui è riportata la dicitura: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE - COMITATO PATRONESSE - Sez. di ...", con la indicazione della Sezione di appartenenza.

Nel corso di manifestazioni pubbliche, le Patronesse devono indossare accessori distintivi, uniformi, secondo le direttive che in proposito saranno impartite dalla Coordinatrice Nazionale, d'intesa con la Presidenza Nazionale.

Non sono autorizzate decorazioni ed onorificenze che non siano riconosciute dalla Repubblica Italiana.





ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
SEZIONE DI PISOGNE (BS)
Medaglia d'Oro V.M. Luigi Tempini

Comune di PISOGNE

Ufficio Protocollo - Entrata

SEGRETERIA GENERALE

Prot. 0004586 del 23/04/2012

Class. 1 1 0 ore 10,16

OGGETTO :

Associazione Nazionale del Fante sezione di Pisogne

Con la presente si comunica che in data 18/03/2012 è stata istituita la nuova sezione dei Fanti di Pisogne .

In data 14/04/2012 è stata nominata dall'assemblea la figura del Presidente

Fante Silvano Cancellerini
via Papa Giovanni XXIII n° 19
25055 Pisogne (BS)
tel. 331/3177859

che presiede il consiglio direttivo per il prossimo quadriennio.
Tanto per opportuna conoscenza , mentre porgiamo i più cordiali saluti .

Pisogne 23/04/2012

Presidente

Cancellerini Silvano... *Cancellerini Silvano*

vice Presidente

Salvador Paolo..... *Salvador Paolo* (3473721485).....

Segretario

Mazzoli Modesto Antonio. *Mazzoli Modesto A.* (347.5.194529)